

- Annullare, nella misura del necessario, anche le decisioni impugnate con i sopramenzionati reclami.
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti, attualmente agenti contrattuali addetti all'attività dei nidi e asili d'infanzia di Bruxelles, svolgevano le medesime funzioni già prima della loro nomina in forza di contratti di lavoro soggetti alla legge belga. Essi contestano l'inquadramento e la retribuzione stabilite dalla convenuta all'atto della loro nomina come agenti contrattuali.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che, in applicazione del «DGE» e di altre disposizioni relative agli agenti contrattuali della Commissione, avrebbero dovuto essere stati inquadrati nel gruppo di funzioni III e non nel gruppo di funzioni II, tenuto conto del loro titolo e della loro anzianità.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, tra l'altro, di non fruire della retribuzione minima prevista dall'art. 6 dello «DGE».

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2, n. 2, del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), del protocollo di accordo intervenuto il 22 gennaio 2002 tra la Commissione e la delegazione del personale a contratto di diritto belga, addetto ai nidi o asili d'infanzia, del principio di non discriminazione come pure dei principi generali in materia di previdenza sociale. In particolare il calcolo della retribuzione da garantire ai ricorrenti non avrebbe dovuto prendere in considerazione gli assegni familiari.

Ricorso presentato il 10 marzo 2006 — Lofaro/Commissione

(Causa F-27/06)

(2006/C 108/64)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgio) [Rappresentante: avv. J.-L. Laffineur]

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione 6 giugno 2005 di prolungare di sei mesi il periodo di prova del ricorrente, la decisione 28 settembre 2005 di licenziarlo al termine del suddetto periodo nonché i rapporti relativi al periodo di prova sui quali sono state fondate queste due decisioni;
- per quanto necessario, annullare la decisione dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (AACC) 23 novembre 2005 di respingere il reclamo del ricorrente;
- condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, a risarcimento del pregiudizio subito, danni valutati ex aequo et bono in una cifra pari a EUR 85 473 a titolo di danno materiale e EUR 50 000 al titolo di danno morale, con riserva di aumento o diminuzione in corso di giudizio;
- condannare alle spese la Commissione delle Comunità europee.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, ex agente temporaneo della Commissione, era stato assunto a partire dal 16 settembre 2004 fino al 15 settembre 2009, in base a un contratto in cui si prevedeva un periodo di prova pari a sei mesi, conformemente all'art. 14 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA). Dopo un primo rapporto informativo negativo, un prolungamento del periodo di prova di ulteriori sei mesi e un secondo rapporto informativo negativo, la convenuta ha posto termine al suddetto contratto.

Con il suo ricorso il ricorrente rileva che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione. Essa avrebbe altresì violato i principi generali volti a garantire il diritto alla dignità e alla difesa e formulato censure superflue.

Ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica 21 marzo 2006 — Marengo/Commissione

(Causa F-96/05) ⁽¹⁾

(2006/C 108/65)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

⁽¹⁾ GU C 10 del 14.1.2006.